Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 26 ottobre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 500.

Modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984 e 29 settembre 1972, n. 804, relativi alla istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984 e 29 settembre 1972, n. 804, relativi alla istituzione di corsi sperimentali presso istituti professionali di Stato dal 1° gennaio 1972 e dal 1° ottobre 1972, in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156;

Considerato che i corsi sperimentali per segretario di amministrazione e per tecnico delle industrie meccaniche istituiti rispettivamente presso l'istituto professionale per il commercio di Firenze « Da Verrazzano », dal 1° gennaio 1972 e presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Tolmezzo (Udine), dal 1° ottobre 1972, non hanno potuto funzionare per mancanza di alunni;

Considerato che presso altri istituti sussistono i presupposti per il funzionamento di analoghi corsi;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Considerato che l'amministrazione, sulla base di detto parere, è autorizzata ad operare sostituzioni per quanto attiene alla localizzazione dei corsi indicata dalla commissione stessa;

Considerato, altresì, che, avvalendosi di tale facoltà, l'amministrazione ha autorizzato il funzionamento, dal 1° ottobre 1972, di due corsi sperimentali in luogo di quelli sopra indicati;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984, citato nelle premesse, è modificata nel senso che viene soppresso il corso per segretario di amministrazione previsto presso l'istituto professionale per il commercio di Firenze « Da Verrazzano ».

Art. 2.

La tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 804, citato nelle premesse, è modificata nel senso che viene soppresso il corso per tecnico delle industrie meccaniche previsto presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Tolmezzo (Udine).

Art. 3.

Dal 1° ottobre 1972, in sostituzione dei corsi sperimentali soppressi, così come precisato negli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono istituiti i corsi sperimentali post-qualifica di cui alla annessa tabella *A*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 16 — SCIARRETTA

TABELLA *A*

CORSI SPERIMENTALI POST-QUALIFICA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, n. 754

(Corsi biennali)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituto professionale per l'industria e l'artigianato:		
Gemona (Udine) .	Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	1
Istituto professionale alberghiero:		
Firenze . . .	Tecnico delle attività alberghiere	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **501**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 29, 31 e 32, relativi al corso di laurea in scienze politiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 29. — Il corso di studio comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo, politico-internazionale, politico-economico e politico-sociale.

Art. 31. — Elenco generale delle materie di insegnamento impartibili nei quattro bienni di specializzazione:

1) Antropologia culturale;
2) Contabilità di Stato;
3) Criminologia;
4) Diritto amministrativo;
5) Diritto commerciale;
6) Diritto dei paesi socialisti;
7) Diritto del lavoro;
8) Diritto delle comunità europee;
9) Diritto diplomatico e consolare;
10) Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
11) Diritto finanziario;
12) Diritto internazionale;
13) Diritto internazionale privato;
14) Diritto pubblico dell'economia;
15) Diritto regionale;
16) Diritto statuale dei culti;
17) Dottrina dello Stato;
18) Economia dei paesi in via di sviluppo;
19) Economia dei trasporti;
20) Economia e politica agraria;
21) Economia internazionale;
22) Filosofia;

23) Filosofia del diritto;
24) Filosofia della politica;
25) Filosofia del lavoro;
26) Filosofia morale;
27) Geografia politica ed economica;
28) Istituzioni dell'Europa medioevale;
29) Istituzioni di diritto e procedura penale;
30) Istituzioni politiche comparate;
31) Organizzazione economica internazionale;
32) Matematica per le scienze sociali;
33) Organizzazione internazionale;
34) Pianificazione ed organizzazione territoriale;
35) Programmazione economica;
36) Psicologia del lavoro;
37) Psicologia sociale;
38) Scienza dell'amministrazione;
39) Scienza delle finanze;
40) Sociologia delle comunicazioni;
41) Sociologia dell'educazione;
42) Sociologia delle relazioni etniche;
43) Sociologia economica;
44) Sociologia politica;
45) Sociologia religiosa;
46) Sociologia urbano-rurale;
47) Storia contemporanea;
48) Storia degli ordinamenti degli Stati italiani;
49) Storia dei concordati;
50) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
51) Storia dei trattati e politica internazionale;
52) Storia del cristianesimo;
53) Storia del giornalismo;
54) Storia della Venezia Giulia;
55) Storia dell'economia;
56) Storia delle dottrine economiche;
57) Storia delle dottrine politiche;
58) Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
59) Storia ed istituzioni dei Paesi dell'Asia;
60) Storia ed istituzioni dei Paesi islamici;
61) Storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
62) Storia delle istituzioni israeliane;
63) Statistica economica;
64) Teoria dei partiti politici;
65) Teoria dei sindacati e dei conflitti sociali;
66) Teoria dell'impresa e della società industriale;
67) Teoria e politica dello sviluppo economico.

Art. 32. — La facoltà stabilisce annualmente per ciascun indirizzo i quindici insegnamenti da impartire, traendoli dall'elenco generale della materia di cui al precedente articolo. Di tali insegnamenti, quattro, indicati dalla facoltà, dovranno essere obbligatori per tutti gli studenti di ciascun indirizzo. Gli altri, in numero di sei, saranno scelti dagli studenti nell'ambito degli undici restanti o, limitatamente a due, in quelli di altri indirizzi o di altre facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 28. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. 502.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Gli articoli da 25 a 42 relativi alla facoltà di scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Titolo III

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Art. 25. — La facoltà di scienze politiche ha per fine di promuovere l'alta cultura politica e sociale.

Art. 26. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 27. — Sono annessi alla facoltà di scienze politiche i seguenti istituti:

1) Istituto di studi economici finanziari e statistici « Alberto de' Stefani », al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Contabilità di Stato e degli enti pubblici;
Demografia;
Econometrica;
Economia e politica bancaria;
Economia e politica agraria;
Economia e politica dei trasporti;
Economia e politica industriale;
Economia internazionale;
Economia politica;
Geografia politica ed economica;
Matematica per le scienze sociali;
Politica economica e finanziaria;
Programmazione economica;
Scienza delle finanze;
Statistica;
Statistica economica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia economica;
Storia e politica monetaria.

2) Istituto di studi giuridici, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Diritto aero-spaziale;
Diritto amministrativo;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto del lavoro e legislazione sociale;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
Diritto finanziario;
Diritto internazionale privato;
Diritto internazionale pubblico;
Diritto parlamentare;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto tributario;
Filosofia del diritto;
Istituzioni di diritto e procedura penale;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Organizzazione internazionale;
Scienza dell'amministrazione.

3) Istituto di studi storici, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Filosofia della politica;
Scienza della politica;
Sociologia;
Sociologia politica;
Storia contemporanea;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia del giornalismo;
Storia dell'America del nord;
Storia dell'America latina;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia dell'Europa orientale;
Storia del Risorgimento;
Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
Storia moderna.

4) Istituto di lingue straniere.

Art. 28. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche è di quattro anni ed il titolo di ammissione è quello richiesto dalla legge.

Il corso degli studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione.

Art. 29. — Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti annuali obbligatori:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Diritto costituzionale italiano e comparato;
4) Economia politica;
5) Statistica;
6) Storia contemporanea;
7) Storia moderna;
8) Storia delle dottrine politiche;
9) Sociologia.

Art. 30. — Il biennio di specializzazione è ordinato nei seguenti quattro indirizzi:

a) indirizzo politico-amministrativo;
b) indirizzo politico-economico;
c) indirizzo politico-internazionale;
d) indirizzo storico-politico.

Art. 31. — Ogni indirizzo comprende insegnamenti obbligatori e altri insegnamenti fra i quali lo studente deve scegliere, secondo le modalità del successivo art. 34, quelli necessari per completare il suo piano di studi.

La facoltà rende noti annualmente gli insegnamenti attivati.

Art. 32. — Gli elenchi degli insegnamenti relativi ai quattro indirizzi sono i seguenti:

a) INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO:

Insegnamenti obbligatori:

1) Diritto amministrativo (biennale);
2) Istituzioni di diritto e procedura penale;
3) Diritto tributario o diritto finanziario;
4) Contabilità di Stato e degli enti pubblici.

Insegnamenti a scelta dello studente:

5) Diritto pubblico dell'economia;
6) Scienza dell'amministrazione;
7) Diritto delle Comunità europee;
8) Diritto regionale;
9) Diritto parlamentare;
10) Diritto del lavoro e legislazione sociale;
11) Filosofia della politica;
12) Filosofia del diritto;
13) Sociologia politica;
14) Politica economica e finanziaria.

b) INDIRIZZO POLITICO-ECONOMICO:

Insegnamenti obbligatori:

1) Politica economica e finanziaria;
2) Storia e politica monetaria;
3) Scienza delle finanze;
4) Economia internazionale;
5) Statistica economica.

Insegnamenti a scelta dello studente:

6) Storia delle dottrine economiche;
7) Storia economica;
8) Economia e politica bancaria;
9) Economia e politica agraria;
10) Economia e politica industriale;
11) Economia e politica dei trasporti;
12) Programmazione economica;
13) Econometrica;
14) Matematica per le scienze sociali;
15) Demografia.

c) INDIRIZZO POLITICO-INTERNAZIONALE:

Insegnamenti obbligatori:

1) Storia dei trattati e politica internazionale;
2) Diritto internazionale pubblico;
3) Organizzazione internazionale;
4) Economia internazionale;
5) Geografia politica ed economica.

Insegnamenti a scelta dello studente:

6) Storia delle istituzioni politiche;
7) Storia dell'Europa orientale;
8) Storia dell'America del nord;
9) Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
10) Diritto internazionale privato;

11) Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
12) Diritto delle Comunità europee;
13) Diritto aero-spaziale;
14) Diritto tributario o diritto finanziario;
15) Diritto amministrativo (annuale).

d) INDIRIZZO STORICO-POLITICO:

Insegnamenti obbligatori:

1) Storia contemporanea (corso monografico);
2) Storia moderna (corso monografico);
3) Storia dei trattati e politica internazionale;
4) Storia delle istituzioni politiche;
5) Scienza della politica.

Insegnamenti a scelta dello studente:

6) Storia dell'Europa orientale;
7) Storia dell'America del nord;
8) Storia dell'America latina;
9) Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
10) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
11) Storia del giornalismo;
12) Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
13) Storia del Risorgimento;
14) Filosofia della politica;
15) Sociologia politica.

Art. 33. — Gli insegnamenti dei vari indirizzi sono annuali, salvo diversa indicazione.

Art. 34. — Lo studente, all'inizio del terzo anno accademico, sceglie uno degli indirizzi e aggiunge agli insegnamenti obbligatori previsti per detto indirizzo gli altri insegnamenti a sua scelta, fra quelli attivati, necessari per completare il suo piano di studi.

Gli insegnamenti scelti dallo studente possono appartenere anche a indirizzi diversi da quello da lui indicato, o ad altre facoltà. In tal caso il piano degli studi dovrà essere sottoposto all'approvazione della facoltà.

Art. 35. — Lo studente può anticipare al biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione da lui prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Art. 36. — La facoltà, all'inizio di ogni anno, stabilisce gli insegnamenti di lingue estere effettivamente impartiti. Tra tali insegnamenti sono in ogni caso contemplati quelli delle lingue inglese, francese e tedesca.

Gli insegnamenti di lingue estere hanno durata biennale.

Art. 37. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente, oltre ad aver seguito i corsi e superati gli esami in due lingue estere (di cui almeno una deve essere la francese o l'inglese o la tedesca) scelte fra quelle insegnate nella facoltà, deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno diciannove insegnamenti annuali.

Ai fini del numero di insegnamenti sopra stabilito e fatta eccezione per le lingue estere, un insegnamento biennale equivale a due insegnamenti annuali.

Art. 38. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta. Il tema della dissertazione scritta è scelto dal candidato tra le materie nelle quali abbia superato gli esami, previo consenso del professore della materia. Il tema deve essere approvato dal preside, o, per delega, dal direttore di istituto competente.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 39. — Lo studente può apportare al proprio piano di studio modifiche concernenti le materie a sua scelta, sottoponendole all'approvazione del consiglio di facoltà.

Lo studente può anche cambiare l'indirizzo prescelto, in tal caso sostenendo gli esami relativi agli insegnamenti obbligatori del nuovo indirizzo.

Art. 40. — I laureati in giurisprudenza, in economia e commercio e in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali sono ammessi al terzo anno.

All'inizio di tale anno scelgono il proprio indirizzo e formulano il proprio piano di studio. Sostengono in ogni caso gli esami relativi agli insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico ed agli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo prescelto, con la esclusione degli esami già superati per la precedente laurea.

Art. 41. — Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri istituti italiani e stranieri, decide la facoltà caso per caso.

Art. 42. — Gli studenti che, all'entrata in vigore del presente ordinamento, risultano iscritti nei precedenti anni accademici hanno facoltà di proseguire gli studi secondo il preesistente ordinamento o di scegliere un indirizzo tra quelli contemplati dal presente statuto. In tal caso, gli studenti adegueranno il proprio piano di studi tenendo conto degli esami già sostenuti. I piani di studi così modificati sono sottoposti all'approvazione del consiglio di facoltà.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 17 — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. 503.

Erezione in ente morale della fondazione Lelio e Lisli Basso - ISSOCO, in Roma.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Lelio e Lisli Basso - ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea), in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 20. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1974.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1973, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 32, con il quale il dottor Luigi Petriccione, direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno è stato chiamato a far parte del suindicato consesso in sostituzione del direttore generale dott. Sergio Spasiano collocato a riposo;

Considerato che il dott. Petriccione è stato incaricato di svolgere le funzioni di prefetto nella provincia di Milano e occorre pertanto procedere alla sua sostituzione in detto consesso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Walfrido Zafarana, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno in sostituzione del dott. Luigi Petriccione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1974

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1974
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 361

(8567)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Modugno.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 7 giugno 1970 per il rinnovo del consiglio comunale di Modugno (Bari), cui la legge assegna trenta seggi, una lista ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Senonché profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione il consiglio comunale di Modugno, nonostante le diffide all'uopo rivolte dall'organo regionale di controllo, non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, entro i termini di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La sezione regionale di controllo, allora, allo scopo di evitare ulteriori pregiudizievoli ritardi per gli interessi dell'ente, con provvedimento 10 aprile 1974 disponeva l'invio presso il comune di Modugno di un commissario *ad acta* con il compito di predisporre d'ufficio lo schema di bilancio.

Successivamente con decreto 23 aprile 1974, la sezione regionale di controllo disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 15 e 22 maggio 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dello esame ed approvazione dello schema di bilancio predisposto dal commissario, con l'esplicita diffida che in caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore di cui agli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Detto decreto di convocazione veniva notificato a tutti i consiglieri in carica.

La riunione del 15 maggio 1974 riusciva infruttuosa per mancanza del numero legale.

Nella successiva riunione del 22 maggio 1974 il bilancio veniva respinto con 13 voti contrari, 12 favorevoli presenti e votanti 25 consiglieri sui 30 assegnati all'ente.

La sezione di controllo, pertanto, con decreto del 24 maggio 1974 nominava un commissario che, in data 24 maggio 1974, provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Bari ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Bari del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Modugno.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 luglio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Cesare Ferri.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Modugno (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per lo esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 luglio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Modugno (Bari) è sciolto

Art. 2.

Il dott. Cesare Ferri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

TAVIANI

(8614)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Segrate.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Segrate (Milano), cui la legge assegna venti membri, si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione regionale di controllo con provvedimento in data 10 aprile 1974, nominava un commissario *ad acta* per la convocazione del consiglio comunale ai fini dell'approvazione del bilancio.

Il commissario con deliberazione 11 aprile 1974, n. 102, pubblicata all'albo pretorio dall'11 aprile 1974 per quindici giorni consecutivi, disponeva una convocazione d'ufficio del consiglio comunale per il giorno 17 aprile 1974 con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio: nel contempo assegnava a quel consesso per tale adempimento il termine del 30 aprile 1974.

L'avviso di convocazione veniva notificato a tutti i consiglieri in carica

La riunione del 17 aprile 1974 riusciva infruttuosa.

Nella successiva riunione del 30 aprile c.a. il bilancio veniva respinto con 11 voti contrari, 3 favorevoli, un astenuto presenti e votanti 15 consiglieri sui 20 assegnati all'ente.

La sezione di controllo, pertanto, con provvedimento del 2 maggio 1974 nominava un commissario che, in data 6 maggio c.a., provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Milano ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Milano del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Segrate.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 luglio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Segrate (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Raffaele Ajello.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Segrate (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 luglio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Segrate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Ajello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

TAVIANI

(8615)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Altamura.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altamura (Bari), al quale per legge sono assegnati quaranta membri, risultò composto a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Gli organi ordinari d'amministrazione furono eletti in virtù di intese tra alcuni raggruppamenti consiliari.

Senonché profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla coalizione di maggioranza compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione il consiglio comunale di Altamura, nonostante gli inviti e le diffide all'uopo rivolte dall'organo regionale di controllo, non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, entro i termini di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La sezione regionale di controllo, allora, allo scopo di evitare ulteriori pregiudizievoli ritardi per gli interessi dell'ente, con provvedimento 10 aprile 1974 disponeva l'invio presso il comune di Altamura di un commissario *ad acta* con il compito di predisporre d'ufficio lo schema di bilancio.

Successivamente con decreto 23 aprile 1974, la sezione regionale di controllo disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 15 e 22 maggio 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dello esame e dell'approvazione dello schema di bilancio predisposto dal commissario, con l'esplicita diffida che in caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore di cui agli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Detto decreto di convocazione veniva notificato a tutti i consiglieri in carica.

La riunione del 15 maggio c.a. riusciva infruttuosa per mancanza del numero legale.

Nella successiva riunione del 22 maggio c.a. il bilancio veniva respinto con 21 voti contrari, 19 favorevoli, presenti e votanti 40 consiglieri sui 40 assegnati all'ente.

La sezione di controllo, pertanto, con decreto del 24 maggio 1974 nominava un commissario che, in data 24 maggio c.a., provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Bari, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Bari del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Altamura.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 luglio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altamura (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Paolo Carella.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Altamura (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 luglio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altamura (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Carella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

TAVIANI

(8616)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1973, che istituisce la commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione suddetta e in particolare il suo art. 2, lettera *d*), con cui vengono nominati i rappresentanti delle associazioni femminili e delle associazioni sociali di lavoratrici;

Considerata la necessità di sostituire la prof.ssa Clara Della Valle, che ha chiesto di essere esonerata dall'incarico;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Livia Ricci è nominata membro della commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile, in sostituzione della prof.ssa Clara Della Valle.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8384)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 4/152543 del 7 agosto 1974, con il quale il dott. Ferdinando Taraglio fu desi-

gnato a far parte della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Vista la nota n. 1912 del 18 maggio 1974, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del nominato funzionario, ha designato a far parte della commissione di cui sopra il consigliere dott. Giulio Riccioni;

Decreta:

Il dott. Giulio Riccioni appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato, a decorrere dal 18 maggio 1974, componente della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

Roma, addì 3 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8498)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXVI Mitam - Tessuti per l'abbigliamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXVI Mitam - Tessuti per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano dal 7 al 10 novembre 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(8478)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974 e 27 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8652)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Divieto d'impiego dell'amino-triazolo nel settore domestico e civile.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1974, con il quale è stato disposto il divieto d'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti il principio attivo denominato amino-triazolo, del quale sono stati accertati taluni effetti cancerogeni;

Visto che lo stesso principio attivo è contenuto anche in alcuni presidi medico-chirurgici impiegati nel settore civile ed industriale;

Considerata l'opportunità di evitare qualsiasi contaminazione anche indiretta dei generi alimentari, per l'impiego di detto principio attivo nel settore domestico, civile ed industriale;

Decreta:

E' vietato l'impiego dei presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo-3-ammino-1,2,4, triazolo denominato anche « amino-triazolo ».

Sono pertanto revocate le registrazioni di tutti i presidi medico-chirurgici che contengono detto principio attivo.

Le ditte interessate alla produzione e vendita di presidi medico-chirurgici contenenti amino-triazolo devono immediatamente provvedere a ritirare dal commercio i prodotti stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8655)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, con effetto dal 9 luglio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8649)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, con effetto dal 9 luglio 1973;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8650)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, con effetto dal 9 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 ottobre 1974 e 15 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con scambi di note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973.

Il 1° ottobre 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 agosto 1974, n. 404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 3 settembre 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con scambi di note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973.

In conformità all'art. 18 l'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 1974.

(8499)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 25 Giustizia, foglio n. 69, è stato respinto il ricorso straordinario notificato il 29 dicembre 1972 dalla sig.ra Anav Alba avverso la delibera della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato del 29 luglio 1972, comunicatale con lettera del 1° settembre 1972, dal direttore generale della stessa Cassa, nella parte che dispone la decorrenza dal 1° luglio 1972 anzichè dal 1° giugno 1963, del suo passaggio, quale impiegata della Cassa medesima, dalla categoria di ordine a quella iniziale di concetto ed ogni altro atto inerente, susseguente e conseguenziale.

(8502)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1974, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 200, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 29 novembre 1972, dalla dott.ssa Gloria Celebre avverso il decreto ministeriale 26 ottobre 1972 di esclusione dalla partecipazione al concorso, per esami, a centoquarantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione scolastica periferica.

(8457)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 327, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 1° febbraio 1967 dal prof. Giuseppe Camassa, avverso la mancata inclusione nella graduatoria per l'insegnamento del disegno e della storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Caserta per l'anno scolastico 1966-67.

(8337)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 333, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 15 marzo 1966 dal prof. Di Salvio Nicola, avverso la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento per mesi quattro disposta dal provveditore agli studi di Salerno con provvedimento del 7 giugno 1965.

(8404)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 329, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 3 luglio 1971 dal prof. Carpino Rodolfo Guido, avverso la decisione 4 maggio 1971, n. 8513 di prot., emessa dalla commissione ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e contenente parziale accoglimento del gravame gerarchico dell'insegnante elevato avverso la revoca della supplenza conferitagli, nell'anno scolastico 1970-71, presso l'istituto magistrale statale «De Nobili» di Catanzaro.

(8336)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 328, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 1° agosto 1972 dal prof. Giovanni D'Angelo, avverso la decisione concernente la reiezione del gravame gerarchico dal medesimo docente prodotto avverso la modificazione dell'incarico a tempo indeterminato, prima ottenuto negli istituti medi superiori, in incarico a tempo indeterminato nella scuola media.

(8403)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 376, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario prodotto il 29 dicembre 1971 dalla prof.ssa Di Renzo Maria nata D'Autilio, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 26 novembre 1971, n. 15651, che negava il riconoscimento ad insegnante ordinario del defunto coniuge, prof. Di Renzo Pasquale.

(8335)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 236, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 10 dicembre 1970 dal prof. Vitello Giuseppe, avverso la decisione adottata in data 6 giugno 1970, n. 9710, della commissione provinciale di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

(8503)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 237, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 16 aprile 1970 dai professori Coronese Cosimo, Accogli Mario e Greco Bruno, avverso la conversione in nomina a tempo indeterminato dell'incarico di supplente annuale originariamente conferito ai signori Ciliberti Antonio e Romanello Giovanni.

(8504)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1974, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 30, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 29 aprile 1960 dall'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.), per conto dell'invalido, ex militare di guerra, Solitario dott. Giuseppe, avverso diniego di assunzione della Cassa per il Mezzogiorno, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto perchè infondato.

(8151)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1974, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 106, i due ricorsi straordinari proposti in data 25 ottobre 1971 dalla impresa Snam S.p.a. avverso i provvedimenti della Cassa per il Mezzogiorno 14 giugno 1971, numeri 12800 e 12801, relativi a contributi industriali, sono stati, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinti previa loro riunione, perchè infondati.

(8152)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gonzaga

Con decreto 14 maggio 1974, n. 463, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno reliquato del canale Valle dell'Oca in comune di Gonzaga (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46 mappale 160 di mq 440 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 agosto 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8333)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto ministeriale 16 settembre 1974, relativo alla «Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare per il periodo 16 settembre-31 dicembre 1974, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 ottobre 1974, sia nel sommario che nel testo, dove è scritto: «... *per il periodo* 16 *settembre*-31 *dicembre* 1974 ...», deve leggersi: «... *per il periodo* 17 *settembre*-31 *dicembre* 1974 ...».

(8691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 23 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,25	667,20	667,10	667,25	668 —	667,30	667,20	667,25	667,25	667,25
Dollaro canadese	678,45	678,60	679 —	678,45	679 —	678,40	678,60	678,45	678,45	678,45
Franco svizzero	233,75	233,58	233,40	233,75	233,45	233,70	233,58	233,75	233,75	233,70
Corona danese	111,91	111,95	111,80	111,91	111,75	111,90	111,95	111,91	111,91	111,90
Corona norvegese	121,31	121,25	121,23	121,31	121,10	121,30	121,25	121,31	121,31	121,30
Corona svedese	152,61	152,63	152,50	152,61	152,50	152,60	152,63	152,61	152,61	152,60
Fiorino olandese	253,99	253,89	253,80	253,99	253,75	253,95	253,89	253,99	253,99	253,95
Franco belga	17,461	17,4675	17,44	17,461	17,40	17,45	17,4675	17,461	17,46	17,45
Franco francese	141,45	141,60	141,51	141,45	141,50	141,40	141,60	141,45	141,45	141,45
Lira sterlina	1557,25	1557,40	1559,50	1557,25	1559 —	1557,30	1557,40	1557,25	1557,25	1557,25
Marco germanico	259,19	259,25	259,30	259,19	259,20	259,20	259,25	259,19	259,19	259,15
Scellino austriaco	36,455	36,45	36,40	36,455	36,30	36,45	36,45	36,455	36,45	36,45
Escudo portoghese	26,33	26,35	26,3350	26,33	26,30	26,33	26,35	26,33	26,33	26,30
Peseta spagnola	11,637	11,6525	11,67	11,637	11,66	11,63	11,6525	11,637	11,63	11,63
Yen giapponese	2,2265	2,226	2,24	2,2265	2,24	2,22	2,2260	2,2265	2,22	2,22

Media dei titoli del 23 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,725
» 5 % (Ricostruzione)	86,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,975
» 5 % (Città di Trieste)	84,400
» 5 % (Beni esteri)	84 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,925
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,275
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	88,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	83,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,800
» poliennali 7 % 1978	92,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	667,225
Dollaro canadese	678,525
Franco svizzero	233,665
Corona danese	111,93
Corona norvegese	121,28
Corona svedese	152,62
Fiorino olandese	253,94
Franco belga	17,464
Franco francese	141,525
Lira sterlina	1557,325
Marco germanico	259,22
Scellino austriaco	36,452
Escudo portoghese	26,34
Peseta spagnola	11,645
Yen giapponese	2,226

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati durante l'anno 1973

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
1	*Agente ZZ*	Insetticida domestico	Mirato	Landiona (Novara)	6900
2	*Apparecchio erniario*	Cinto erniario	Palma	Roma	7746
3	*Acne Sigma*	Antisettico	Sigma-Tau	Id.	7736
4	*Antitarme aerosol*	Tarmicida	Zampoli e Brogi	Prato (Firenze)	7706
5	*Aer Sigma*	Disinfettante per ambienti	Sigma-Tau	Roma	7683
6	*Alitum*	Gomma da masticare antisettica	Id.	Id.	7677
7	*All-on-tan*	Insetto-repellente	Cavallino-Barbieri	Cremona	7650
8	*Ammoniater*	Disinfettante	Terranalisi	Cento (Ferrara)	7628
9	*Anofel*	Insetticida per uso civile e domestico	Verchim-Asterias	Ozzano Emilia (Bologna)	7627
10	*AZ 15 colluttorio*	Disinfettante del cavo orale	Pierrel Sud	Milano	7618
11	*Autan fazzoletto*	Insettifugo	Bayer Italia	Id.	7561
12	*Aer-kill*	Insetticida domestico	Siapa	Roma	7522
13	*Abathion 1% granulare*	Larvicida per zanzare	Cyanamid Italia	Catania	7504
14	*Butterfly Mod. 14G, 16, 19, 21, 23, 25G, 25 short*	Deflussore di plastica	Abbott S.p.a.	Latina	7765
15	*Betasteril soluzione*	Disinfettante	Beta	Brescia	7756
16	*Bergamotto s/q*	Id.	Centrochimica	Giulianova (Teramo)	7749
17	*Biodentomix*	Antisettico	Sigma-Tau	Roma	7727
18	*Baythion spray*	Insetticida domestico	Bayer Italia	Milano	7718
19	*Biofluodent*	Gomma da masticare antisettica	Sigma-Tau	Roma	7685
20	*Blatticida zig zag*	Blatticida	Deisa	Bologna	7661
21	*Blattastop*	Id.	Dier	Villabartolomea (Verona)	7658
22	*Baytex bianco*	Vernice insetticida per uso civile	Bayer Italia	Milano	7634
23	*Baytex polvere sospensibile*	Insetticida per uso civile	Id.	Id.	7633
24	*Blacared 5P*	Insetticida zootecnico e veterinario	Montecatini Edison	Id.	7499
25	*Blacared 50 PB*	Insetticida domestico e civile murale	Id.	Id.	7475
26	*Bergamon alfa*	Disinfettante	Bergamon Sud	Cecchina (Roma)	7449
27	*Benalcon 100*	Id.	Id.	Id.	7438
28	*Benalcon 50*	Id.	Id.	Id.	7446
29	*Crusair*	Disinfettante per ambienti	Goddard Italiana	Milano	7764
30	*Citrosil fazzoletto*	Disinfettante	Italchemi	Parma	7726
31	*Cavap*	Insetticida uso civile	Siapa	Roma	7719
32	*Cera insetticida double 2*	Cera insetticida	La Pulizia	Milano	7707
33	*Camalin*	Insetticida domestico	Siapa	Roma	7701
34	*Camusol*	Id.	Id.	Id.	7700
35	*Closter*	Disinfettante	Comet	Torino	7666
36	*Chezoo spray amaro bleu*	Disinfettante uso veterinario	Chemical Z.C. Italiana	Cormano (Milano)	7592
37	*Candio-acar*	Antiparassitario uso zootecnico	Candioli	Torino	7576
38	*Clorat*	Rodenticida	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7577
39	*Cià cià*	Insetticida domestico	Elka	Milano	7566
40	*Contrax Cuma*	Rodenticida	Kemio	Roma	7554
41	*Cassetta Suki*	Insetticida emanatore uso domestico	Sodinter S.p.a.	Torino	7544

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
42	*Citrosil pronto per l'uso*	Disinfettante	Ind. Chimiche Barzaghi-UFA	Brugherio (Milano)	7529
43	*Contactasoak*	Antisettico per lenti a contatto	Panzeri	Roma	7295
44	*Contactasol*	Id.	Id.	Id.	7296
45	*Deflussore scalp vein set* . . .	Deflussore di plastica	Terumo S.p.a. Italia	Segrate (Milano)	7768
46	*Deflussore Concorde Mod. T/7 T/11, T/14 e T/29*	Id.	Concorde	Isola della Scala (Verona)	7767
47	*Deflussore Bertoni Mod. D/11 e D/19*	Id.	Bertoni Nello	Formigine (Modena)	7766
48	*Dermaproctive spray*	Antisettico	Prefarmit	Milano	7731
49	*Dermasept alcolico*	Disinfettante	Lepetit	Id.	7728
50	*Dum-dum A*	Insetticida domestico	Cavallino Barbieri	Cremona	7697
51	*Dentomix*	Disinfettante cavo orale	Sigma-Tau	Roma	7682
52	*Deodoro Sigma*	Disinfettante	Id.	Id.	7679
53	*Dentaltau*	Gomma da masticare ad azione antisettica	Id.	Id.	7678
54	*Di-thoxin*	Rodenticida	Panchimica	Milano	7651
55	*Deltacom 15 P.B.*	Insetticida domestico	Siapa	Roma	7642
56	*Deltacom 2 P.S.*	Insetticida uso dom. e zootecnico	Id.	Id.	7617
57	*Di più soluzione disinf. indolore*	Disinfettante	Farmacosmici	Villaguardia (Como)	7602
58	*Dermon shampoo allo zolfo PH 5,5*	Shampoo disinfettante	Dermon	Roma	7597
59	*Di più spray*	Disinfettante	Farmacosmici	Villaguardia (Como)	7568
60	*Defly/50*	Insetticida uso civile	Soproma Italy S.p.a.	Padova	7590
61	*Diron*	Insetticida domestico	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7555
62	*Dig dog spray*	Antiparassitario animali dom.	Farmaceutici Gellini	Aprilia (Roma)	7533
63	*Dig dog*	Shampoo antiparassitario	Id.	Id.	7532
64	*Elequat*	Disinfettante	Comet	Torino	7667
65	*Entofog*	Insetticida uso civile	Leica	Forlì	7645
66	*Encia jodin*	Disinfettante per ornitologia	Cooper Italiana S.p.a.	Roma	7640
67	*Elmasil T*	Diserbante totale uso civile	Bayer Italia S.p.a.	Milano	7635
68	*Elmasil S*	Id.	Id.	Id.	7632
69	*Elmasil G 1*	Id.	Id.	Id.	7631
70	*Elmasil PA granulare*	Diserbante uso civile ed ind.	Id.	Id.	7616
71	*Elmasil F*	Id.	Bayer Italia	Id.	7587
72	*Elmasil S D*	Id.	Id.	Id.	7586
73	*Emosteril*	D'sinfettante	L. De Santis	Roma	7571
74	*Entomina Z forte*	Insetticida uso civile e dom.	I.N.D.I.A.	Padova	7545
75	*Farmasoap liquido*	Antisettico	Prefarmit	Milano	7735
76	*Farmasoap acido*	Id.	Id.	Id	7734
77	*Farmasoap neutro*	Id.	Id.	Id.	7733
78	*Fucidin*	Id.	Sigma-Tau	Roma	7732
79	*Fluodental*	Gomma da masticare antisettica	Id.	Id.	7680
80	*Flash*	Insetticida domestico	Sarda Spray	Cagliari	7649
81	*Fenosept*	Disinfettante	A.T.I.	Torino	7626
82	*Fluormen*	Dentifricio disinfettante	A. Menarini	Firenze	7610
83	*Farmazul*	Disinfettante	Farmakronos	Roma	7574
84	*Formaster*	Id.	Foramster	Piacenza	7570

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
85	*Fudrat*	Rodenticida	Siapa	Roma	7531
86	*Golin*	Disinfettante cavo orale	Stip	Pisa	7687
87	*GK-5-4A*	Disinfettante	Rohm and Haas Italia	Milano	7675
88	*Gris spray*	Insetticida domestico	Athena's	Pianoro Vecchio (Bologna)	7662
89	*Gardona IP 24*	Id.	Shell Italiana	Genova	7636
90	*Germo oleoso insetticida*	Disinfettante	Chemical Italiana	Cormano (Milano)	7630
91	*Germo super*	Id.	Chemical Z.C.	Id.	7604
92	*Germo spray*	Disinfettante ambienti	Chemical Italiana Z.C.	Id.	7591
93	*Guard*	Insettifugo	Schiapparelli	Torino	7585
94	*Ghenox*	Disinfettante	Farmakronos	Roma	7573
95	*Gulp*	Insetticida domestico	Bradley	Bertinoro (Forlì)	7551
96	*Godor (D2)*	Tarmicida	Farmol-Safca	Gorle (Bergamo)	7543
97	*Godor (D1)*	Id.	Id.	Id.	7542
98	*Godor (D)*	Id.	Id.	Id.	7541
99	*Giaguar spray*	Insetticida domestico	Siapa	Roma	7523
100	*Grotan BK*	Battericida	Winthrop	Milano	7463
101	*Hash MU*	Tarmicida	Kemio	Roma	7565
102	*Hyamine 3500 20 %*	Disinfettante detergente	Filital Ind. Chimiche	Milano	7497
103	*Hyamine 3500 50 %*	Disinfettante	Id.	Id.	7459
104	*Kriss bang scarafaggi*	Insetticida domestico	Brill S.p.a.	Id.	7758
105	*Kemavert 40*	Id.	Kemio	Roma	7648
106	*Kingsley*	Insetto repellente	Cavallino Barbieri	Cremona	7530
107	*Insectrol aerosol*	Insetticida domestico	Libco	Milano	7761
108	*Iodicide CP 50*	Antisettico	Rohm and Haas Italia	Id.	7753
109	*Iodicide P 50*	Id.	Rohm and Haas Italia S.p.a.	Id.	7751
110	*Itasteril colluttorio*	Disinfettante	I.T.A. S.p.a.	Id.	7743
111	*Itasteril Gel vaginale*	Id.	Id.	Id.	7716
112	*Itasteril pomata*	Id.	Id.	Id.	7715
113	*Indodit 25*	Insetticida domestico	I.N.D.I.A.	Padova	7694
114	*Indothion*	Insetticida uso dom. e civile	Id.	Id.	7693
115	*Indopol P.G.*	Insetticida domestico	Id.	Id.	7692
116	*Itasteril soluzione ferite*	Disinfettante	I.T.A. S.p.a.	Milano	7690
117	*Itasteril soluzione vaginale*	Id.	Id.	Id.	7689
118	*Iodoplex*	Id.	Comet	Torino	7668
119	*Ipnil*	Id.	Id.	Id.	7665
120	*Islaratt*	Rodenticida	Isla	S. Maria a Monte (Pisa)	7647
121	*Izojodina « S »*	Disinfettante uso zootecnico	I.Z.O.	Brescia	7622
122	*Izojodina « M »*	Disinfettante uso veterinario	Id.	Id.	7621
123	*Insetticida 007-WAT*	Insetticida domestico	Parisienne	Bologna	7588
124	*Indopol/K*	Id.	I.N.D.I.A.	Padova	7558
125	*Idro bang aerosol*	Id.	Salcim Brill	Milano	7506
126	*Iodicide 20*	Disinfettante detergente	Filital Ind. Chimiche	Id.	7516
127	*Insetticida L.N. Aerosol*	Insetticida domestico	Brill S.p.a.	Id.	7486
128	*Insetticida profumato neospray*	Id.	Neospray	Bologna	6726
129	*Leopard*	Insettorepellente	Carrea Massimo e C.	Genova	7722
130	*Lampo*	Spirale insettifuga	Zampoli Brogi	Prato (Firenze)	7612
131	*La spirale killing*	Insettifugo	Farmol-Safca	Gorle (Bergamo)	7603

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
132	*Lozione zanzarifuga Roberts* . .	Insettifugo	Manetti-Roberts	Firenze	7584
133	*Lacalut special fluido*	Disinfettante cavo orale	Guidotti	Pisa	7528
134	*Lacalut special colluttorio* . . .	Id.	Id.	Id.	7527
135	*Lacalut special*	crema dentifricia disinfett.	Id.	Id.	7526
136	*Manta*	Zanzarifugo	Zobele	Trento	7752
137	*Mederma crema*	Disinfettante	S.I.T.	Mede (Pavia)	7711
138	*Mederma spray*	Id.	Id.	Id.	7710
139	*Malphos*	Insett. uso domestico e civile	Dier	Villabartolomea (Verona)	7657
140	*Mafu spiralette*	Insettifugo	Bayer Italia	Milano	7609
141	*Microbiol polvere aspersoria* . .	Disinfettante	Ganassini	Id.	7606
142	*Masoten*	Insetticida veter. per gli ectoparassiti dei pesci	Bayer Italia S.p.a.	Id.	7583
143	*Musal*	Rodenticida	Kemio	Roma	7553
144	*Malid*	Insetticida uso civile	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7525
145	*Malakol 57*	Id.	Id.	Id.	7524
146	*Malmed 25 PB*	Insetticida uso zootecn. e veterinario	Montecatini Edison	Milano	7500
147	*Neo emoform*	Dentifricio disinfettante	Byk Gulden Italia S.p.a.	Cormano (Milano)	7771
148	*Neocid spirale*	Insettifugo	Ciba-Geigy	Milano	7673
149	*Nafticom 5*	Insetticida uso civile	Siapa	Roma	7643
150	*Nankor 44 E.*	Insetticida domestico	Bianchedi	Id.	7641
151	*Nafticom 50*	Insetticida uso civile	Siapa	Id.	7638
152	*Napisan*	Disinfettante per pannolini	Richardson-Merrell	Napoli	7611
153	*Nalim 100-EC*	Insetticida	Colkim S n.c.	Ozzano Emilia (Bologna)	7582
154	*Nal-val*	Insetticida domestico	Bradley	Bertinoro (Forlì)	7552
155	*Nalim 50-EC*	Insetticida uso domest. e vet.	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7549
156	*Naftalina antitarme*	Tarmicida	Farmol-Safca	Gorle (Bergamo)	7540
157	*Naftalina Killing attivata con Paradiclorobenzolo*	Id.	Id.	Id.	7539
158	*Naftalina attivata con Paradiclorobenzolo*	Id.	Id.	Id.	7538
159	*Naftalina attivata con canfora* .	Id.	Id.	Id.	7537
160	*Naftalina Killing attivata con canfora*	Id.	Id.	Id.	7536
161	*No-zan*	Insettorepellente	Siapa	Roma	7505
162	*Neocid 1155 emulsione*	Insetticida blattico	Ciba-Geigy	Milano	7436
163	*Odos blatticida*	Insetticida domestico	I.N.D.I.A.	Padova	7688
164	*Oko spiralette*	Insettifugo	Bayer Italia S.p.a.	Milano	7615
165	*Oakite superchlor*	Disinfettante	Oakite S.p.a.	Trezzano s. N. (Milano)	7607
166	*Oticon 835*	Apparecchio acustico	Oticon	Genova	7484
167	*Oticon 580*	Id.	Id.	Id.	7485
168	*Oticon 565*	Id.	Id.	Id.	7483
169	*Oticon 560*	Id.	Id.	Id.	7482
170	*Oticon 371*	Id.	Id.	Id.	7481
171	*Pipercom*	Insetticida domestico ed ind.	Siapa	Roma	7762
172	*Pla-centhaar-H*	Disinfettante cuoio capelluto	Fitocosmetica	Id.	7755
173	*Plaster spray*	Antisettico	Prefarmit	Milano	7737

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
174	*Plef tablet*	Larvicida	I.N.D.I.A.	Padova	7714
175	*Pirogerm pomata*	Pomata disinfettante	Beta	Brescia	7713
176	*Prontoiodio*	Disinfettante	Farmaco	Roma	7705
177	*Piret*	Insetticida domestico	Mirato	Landiona (Novara)	7669
178	*Pul-pid*	Polvere antiparassitaria animali domestici	Dier	Villabartolomea (Verona)	7659
179	*Pevidine fascia bianca*	Antisettico uso esterno	Elpa	Torino	7624
180	*Pevidine fascia rossa*	Antisettico uso chirurgico	Id.	Id.	7623
181	*P 3 hypochloran spezial* . . .	Disinfettante industriale	Henkel Italiana	Milano	7620
182	*P 3 asepto special*	Id.	Id.	Id.	7619
183	*Pervagine*	Disinfettante vaginale	Stip	Pisa	7569
184	*P.B.K. extra*	Insetticida domestico	Cooper Italiana S.p.a.	Roma	7518
185	*Qualim*	Disinfettante	Colkim S.n.c.	Ozzano Emilia (Bologna)	7581
186	*Raid spirali*	Insettifugo	Johnson e Son Italiana S.p.a.	Arese (Milano)	7670
187	*Rebello*	Insetticida domestico	Athena's	Pianoro Vecchio (Bologna)	7663
188	*Razzo plus*	Id.	Razzo	Bologna	7589
189	*Resiguard* . . .	Disinfettante	Nicholas S.p.a.	Milano	7572
190	*Rabond 75 P.B.*	Insetticida domestico	Shell Italiana S.p.a.	Genova	7559
191	*Rovos*	Id.	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7557
192	*Solutran set tipo SB e SP* . .	Deflussore di plastica	Pierrel Hospital S.p.a.	Sondalo (Sondrio)	7770
193	*Spira*	Insettifugo	Zobele	Trento	7760
194	*Solubacter*	Disinfettante	Robin	Milano	7754
195	*Septivon sapone*	Id.	Farmit	Id.	7750
196	*Septivon spray*	Id.	Id.	Id.	7745
197	*Septivon liquido* . . .	Id.	Id.	Id.	7744
198	*Stol 5*	Antibatterico	Marxer	Lorenzè d'Ivrea	7740
199	*Sinderm solido*	Antisettico	Ripari-Gero	Siena	7738
200	*Sinderm liquido*	Id.	Id.	Id.	7729
201	*Shell coils*	Insettifugo	Shell Italiana	Genova	7709
202	*Sulganette*	Salvietta ad azione disinfettante	Farminter-Dammas	Roma	7699
203	*Spirale zanzarin*	Insettorepellente	Snia Viscosa	Id.	7698
204	*Smokill C*	Insett. uso domestico e civile	I.N.D.I.A.	Padova	7691
205	*Shampoo sigma allo zolfo* . . .	Shampoo disinfettante	Sigma-Tau	Roma	7686
206	*Sigma spray*	Disinfettante	Id.	Id.	7684
207	*Shampoo sigma*	Shampoo disinfettante	Id.	Id.	7681
208	*Shampoo sigma al catrame* . .	Id.	Id.	Id.	7676
209	*Seico*	Insetticida domestico	Athena's	Pianoro Vecchio (Bologna)	7664
210	*Saiacid*	Rodenticida	Saia	Roma	7660
211	*Super faust scarafaggi e formiche*	Insetticida domestico	Ruggero Benelli Super Iride	Prato (Firenze)	7629
212	*Sherley's no scratch*	Insetticida veterinario	Rinaldo Franco	Milano	7601
213	*Stromboli spirale*	Insettifugo	S.I.A.P.I.	Rovellasca (Como)	7599
214	*Steridone vaginale*	Disinfettante vaginale	Benvegna	Palermo	7579
215	*Steridone soluzione*	Disinfettante	Id.	Id.	7578
216	*Son*	Insetticida domestico	Aerosol Service Italiana	Valmadrera (Como)	7534
217	*Shelltox spiraline*	Insettorepellente	Monteshell S.p.a.	Milano	7519

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
218	*SQT 20*	Disinfettante detergente	Filital Ind. Chimiche	Milano	7493
219	*SQT 50*	Id.	Id.	Id.	7492
220	*Sherley's cat collar*	Insetticida uso zootecnico	Rinaldo Franco	Id.	7490
221	*Sherley's vamoose aerosol*	Insett. uso zootecnico e dom.	Id.	Id.	7487
222	*Tubo deflussore per la trasfusione di sangue con raccordo a due vie*	Deflussore di plastica	Terumo Italia S.p.a.	Segrate (Milano)	7769
223	*Toxolin super*	Insetticida domestico	Fivat	Torino	7717
224	*Toxol - C polvere*	Id.	Id.	Id.	7674
225	*Toxolin*	Id.	Id.	Id.	7652
226	*Timor spirale*	Insettifugo	Montedison	Milano	7646
227	*Topiron*	Topicida	Formenti	Id.	7625
228	*Trifoxon polvere*	Insett. uso domestico e civile	Leica	Forlì	7613
229	*Trifoxon vernice*	Id.	Id.	Id.	7614
230	*Top bimex*	Ratticida in grani	Bimex	Isola Vicentina (Venezia)	7608
231	*Tixy*	Insetticida domestico	Cooper Industria	Castelmaggiore (Bologna)	7580
232	*Traditor*	Rodenticida	Dier	Verona	7560
233	*Trifoxon*	Insetticida	Leica	Forlì	7520
234	*Ultra 1+1*	Insetticida domestico	Bradley	Bertinoro (Forlì)	7550
235	*Vesfene spray*	Disinfettante spray	Vestal Chimica Italiana	Trieste	7380
236	*Vagisan beta gel vaginale*	Gel vaginale	Beta	Brescia	7748
237	*Vagisan beta soluzione vaginale*	Disinfettante vaginale	Id.	Id.	7747
238	*Varef 99 pomata*	Antisettico	Farminter	Roma	7730
239	*Vaginal*	Disinfettante vaginale	Samil	Id.	7702
240	*Vanodine EN*	Disinfettante per ornitologia	Cooper Italiana	Id.	7640
241	*Vulcano spirale*	Insettifugo	S.I.A.P.I.	Rovellasca (Como)	7598
242	*Vapid*	Insetticida domestico	Colkim	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	7556
243	*Vanodine V 18 IS*	Disinfettante	Cooper Italiana S.p.a.	Roma	7535
244	*Vamoose bet powder*	Insetticida uso zootecnico	Rinaldo Franco	Milano	7489
245	*Vamoose dog powder*	Id.	Id.	Id.	7488
246	*Vina-chlor*	Insetticida domestico	National Chemsearch	Id.	7428
247	*Whitmoyer rodenticide*	Rodenticida	Rohm and Haas Italia S.p.a.	Id.	7704
248	*Whit-rat*	Id.	Id.	Id.	7703
249	*Wiederat*	Id.	Enthomos	Mestre (Venezia)	7562
250	*We-7*	Disinfettante detergente	Filital Indus. Chimiche	Milano	7496
251	*Whit san*	Id.	Id.	Id.	7491
252	*Zir*	Insettifugo	Aicardi S.p.a.	Bologna	7757
253	*Zefirol tintura*	Disinfettante	Bayer Italia S.p.a.	Milano	7739
254	*Zovap*	Insettifugo uso civile	Siapa	Roma	7721
255	*Zovap 3*	Id.	Id.	Id.	7720
256	*Zopir*	Insetticida uso zootecnico e civ.	Id.	Id.	7653
257	*Zoril 50*	Insetticida uso civile e zootecnico	Id.	Id.	7639
258	*Zanzigel stick*	Insettifugo	Abri	Milano	7548
259	*Zanzigel crema*	Id.	Id.	Id.	7546
260	*Zanzigel lozione liquida*	Id.	Id.	Id.	7547
261	*ZA 9*	Insetticida domestico	Unispray S.r.l.	Cologno Monzese (Milano)	7389

(7652)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 25 aprile 1974 al 30 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1 lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) numero 704/74, n. 760/74, n. 774/74, n. 786/74, n. 805/74, n. 824/74, n. 838/74, n. 851/74, n. 880/74, n. 895/74, n. 923/74, n. 944/74, n. 978/74, n. 996/74, n. 1009/74 e n. 1033/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 25-4-1974	Paesi terzi 26-4-1974	Paesi terzi dal 27-4-1974 al 29-4-1974	Paesi terzi 30-4-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 25-4-1974	SAMA, PTOM... 26-4-1974	SAMA, PTOM... dal 27-4-1974 al 29-4-1974	SAMA, PTOM... 30-4-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A radici di manioca, d'arrow root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	160,20 (1)	96,12 (1)	zero (1)	zero (1)	74,76 (1)	10,68 (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	1 958,00	1 317,20	356,00	356,00	1.602,00	961,20	zero	zero
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	996,80	996,80	356,00	356,00	640,80	640,80	zero	zero
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso	676,40	356,00	356,00	356,00	320,40	zero	zero	zero
	11.01-915	II altra	359,56	178,00	178,00	178,00	181,56	zero	zero	zero
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	722,68	722,68	541,12	541,12	544,68	544,68	363,12	363,12
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	904,24	541,12	359,56	359,56	726,24	363,12	181,56	181,56
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	2 278,40	2 278,40	2 278,40	2 919,20	1.922,40	1.922,40	1.922,40	2.563,20
	11.02-070	III. di orzo	1 958,00	1 317,20	356,00	356,00	1.602,00	961,20	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	996,80	996,80	356,00	356,00	640,80	640,80	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974	25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	676,40	356,00	356,00	356,00	320,40	zero	zero	zero
	11.02-117	b. altri	359,56	178,00	178,00	178,00	181,56	zero	zero	zero
	11.02-130	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	722,68	722,68	541,12	541,12	544,68	544,68	363,12	363,12
	11.02-193	IX. di sorgo	904,24	541,12	359,56	359,56	726,24	363,12	181,56	181,56
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	1.602,00	1.032,40	178,00	178,00	1.424,00	854,40	zero	zero
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata . . .	541,12	541,12	178,00	178,00	363,12	363,12	zero	zero
	11.02-250	bb. altra	818,80	818,80	178,00	178,00	640,80	640,80	zero	zero
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	1.032,40	1.032,40	747,60	747,60	854,40	854,40	569,60	569,60
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	1.602,00	1.032,40	178,00	178,00	1.424,00	854,40	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	818,80	818,80	178,00	178,00	640,80	640,80	zero	zero
	11.02-371	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	1.032,40	1.032,40	747,60	747,60	854,40	854,40	569,60	569,60
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	1.598,44	1.598,44	1.598,44	2.071,92	1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.893,92
	11.02-403	c. di granturco	462,80	178,00	178,00	178,00	284,80	zero	zero	zero
	11.02-404	d. di sorgo	1.317,20	747,60	462,80	462,80	1.139,20	569,60	284,80	284,80
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	1.886,80	1.886,80	1.886,80	2.456,40	1.708,80	1.708,80	1.708,80	2.278,40

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974	25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	2.581,00	1 691,00	356,00	356,00	2.225,00	1.335,00	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	747,60	747,60	178,00	178,00	569,60	569,60	zero	zero
	11.02-572	V. di granturco	462,80	178,00	178,00	178,00	284,80	zero	zero	zero
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	1.032,40	1 032,40	747,60	747,60	854,40	854,40	569,60	569,60
	11.02-575	VIII. di sorgo	1.317,20	747,60	462,80	462,80	1.139,20	569,60	284,80	284,80
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	1.267,36	1 267,36	1 267,36	1.630,48	1.089,36	1.089,36	1.089,36	1.452,48
	11.02-640	III. di orzo	1.085,80	722,68	178,00	178,00	907,80	544,68	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena	541,12	541,12	178,00	178,00	363,12	363,12	zero	zero
	11.02-681	V. di granturco	359,56	178,00	178,00	178,00	181,56	zero	zero	zero
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	722,68	722,68	541 12	541,12	544,68	544,68	363,12	363,12
	11.02-684	VIII. di sorgo	904 24	541,12	359,56	359,56	726,24	363,12	181,56	181,56
	11.02-685	IX. altri	178 00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	1.085,80	722,68	178,00	178,00	907,80	544,68	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	541,12	541,12	178,00	178,00	363,12	363,12	zero	zero
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	722,68	722,68	541,12	541,12	544,68	544,68	363,12	363,12
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	2.136,00	1 424,00	356,00	356,00	1.780,00	1.068,00	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	1.068,00	1 068,00	356,00	356,00	712,00	712,00	zero	zero
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.317,20	1 317,20	996,80	996,80	961,20	961,20	640,80	640,80
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	2 278,40	2 278,40	2 278,40	2.919,20	1.922,40	1.922,40	1.922,40	2.563,20
	11.02-891	c. di granturco	676,40	356,00	356,00	356,00	320,40	zero	zero	zero
	11.02-892	d. di sorgo	1 637,60	996,80	676,40	676,40	1.281,60	640,80	320,40	320,40
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356 00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974	25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	2.278,40	2.278,40	2.278,40	2.919,20	1.922,40	1.922,40	1.922,40	2.563,20
	11.02-942	III. di orzo	1.958,00	1.317,20	356,00	356,00	1.602,00	961,20	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena	996,80	996,80	356,00	356,00	640,80	640,80	zero	zero
	11.02-944	V. di granturco	676,40	356,00	356,00	356,00	320,40	zero	zero	zero
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	722,68	722,68	541,12	541,12	544,68	544,68	363,12	363,12
	11.02-948	IX. di sorgo	904,24	541,12	359,56	359,56	726,24	363,12	181,56	181,56
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	489,86	356,00	356,00	356,00	133,86	zero	zero	zero
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	338,20	274,12	178,00	178,00	32,04	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.497,34	1.210,40	1.210,40	1.210,40	158,78	zero	zero	zero
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	2.225,00 (3)	1.591,32 (3)	640,80 (3)	640,80 (3)	1.584,20	950,52	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato	1.824,86	1.351,38	640,80	640,80	1.184,06	710,58	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	2.020,66 (3)	1.468,86 (3)	640,80 (3)	640,80 (3	1.379.86	828,06	zero	zero
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,50	1.815,60	1.815,60	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974	25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974
11 08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1 210,40	1 210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1 210,40	1 210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1 210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
11 09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	10.680,00	10 680,00	10 680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	10 680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
17 02		*Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:*								
		B. Glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco 99% o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5 696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	3 916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5 696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
17 05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3 916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974	25-4-1974	26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	106,80	106,80	zero	zero	106,80	106,80	zero	zero
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	170,88	170,88	zero	zero	170,88	170,88	zero	zero
	23.02-117	2. non nominati	341,76	341,76	zero	zero	341,76	341,76	zero	zero
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	85,44	85,44	zero	zero	85,44	85,44	zero	zero
	23-02-135	b. altri	341,76	341,76	zero	zero	341,76	341,76	zero	zero
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23-03-110	I. superiore a 40 %, in peso . .	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n 3375/73)

(8193)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quattro posti di segretario contabile degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 13 agosto 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a quattro posti di segretario contabile degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1973.

(8379)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per soli titoli, alla cattedra di ornato disegnato nel liceo artistico di Reggio Calabria, alla seconda cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Carrara, alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Milano e alla prima cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Reggio Calabria.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione n. 49 del 6 dicembre 1973, parte II, sono stati pubblicati i risultati dei concorsi sottoindicati: cattedra di ornato disegnato nel liceo artistico di Reggio Calabria; seconda cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Carrara; cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Milano; prima cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Reggio Calabria, indetti con decreto ministeriale 5 settembre 1970.

(8405)

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto ministeriale 20 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 ottobre 1974, pag. 6826, dove è scritto « Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di *tecnico esecutivo* in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte » deve leggersi, sia nel sommario che nel testo « Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ***tecnico coadiutore*** in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte ».

(8602)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1973, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973;

Accertato che il nominativo incluso al n. 11 della citata graduatoria non è Ciampaglia Franco bensì Giampaglia Franco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di scrittura;

Decreta:

Al n. 11 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, approvata con decreto ministeriale 4 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973 leggasi: « *Giampaglia* Franco » anzichè « *Ciampaglia* Franco ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8073)

Integrazione dell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 30 giugno 1973, che predispongono l'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1972, del 4 agosto 1972 e del 28 luglio 1973;

Viste le documentate istanze dei dottori Battista Francesco e Lombardi Aldo che chiedono l'inclusione nell'elenco degli idonei di cui al primo comma;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1972 e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
86. Battista Francesco . . .	Polignano a Mare - 17 aprile 1927			si				
87. Lombardi Aldo .	Alessandria - 21 novembre 1916			si				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7932)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. **32.**

Contributo per la costruzione del monumento-ossario dedicato ai caduti durante la rivolta lancianese del 5 e 6 ottobre 1943.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comune di Lanciano è assegnato un contributo di lire 10.000.000, per la costruzione del monumento-ossario a ricordo e glorificazione dei caduti nella rivolta lancianese del 5 e 6 ottobre 1943.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'opera.

All'onere relativo, ammontante a L. 10.000.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio 1974 e contestuale istituzione ed iscrizione, nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di apposito capitolo con lo stanziamento di L. 10.000.000.

Alla conseguente variazione di bilancio è autorizzato a provvedere con proprio decreto il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 agosto 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. **33.**

Contributo per la costruzione di un monumento votivo in memoria dei 21 martiri della Resistenza di Francavilla al Mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Francavilla al Mare il contributo di L. 3.500.000 per il costruendo monumento votivo in contrada S. Cecilia del comune stesso, ai ventuno martiri della Resistenza.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'opera.

All'onere relativo, ammontante a L. 3.500.000, si fa fronte mediante deduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio 1974 e contestuale istituzione ed iscrizione, nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, di apposito capitolo con lo stanziamento di L. 3.500.000.

Alla conseguente variazione di bilancio è autorizzato a provvedere con proprio decreto il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 agosto 1974

DE CECCO

(8408)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **34.**

Erogazione di contributi relativi al semestre gennaio-giugno 1974, per sopperire alle impellenti necessità assistenziali degli alunni frequentanti la scuola materna, dell'obbligo e gli istituti professionali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In vista dell'emanazione della normativa regionale organica del diritto allo studio, è autorizzata l'istituzione ed iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1974 dei seguenti capitoli al titolo II - spese in conto capitale; sezione II - Istruzione, cultura, sport e problemi della gioventù; rubrica n. 2 - Giunta regionale - Provvidenze per assicurare il diritto allo studio; categoria XI - trasferimenti:

Cap. 1785. — Contributi, tramite i patronati scolastici, agli alunni che frequentano le scuole materne, elementari e medie statali della Regione, sotto forma di refezione scolastica ed assistenza sociale, con lo stanziamento di . . . L. 350.000.000

Cap. 1786. — Contributi, tramite i patronati scolastici e le casse scolastiche delle scuole medie interessate, per l'attuazione della refezione in favore degli alunni che frequentano le scuole consolidate e a tempo pieno elementari e medie e per l'acquisto di materiale e sussidi didattici, per le scuole a tempo pieno, con lo stanziamento di . . . . » 30.000.000

Cap. 1787. — Contributi, tramite i patronati scolastici, per il trasporto gratuito degli alunni della scuola materna e dell'obbligo statali della Regione, con lo stanziamento di . . . . » 350.000.000

Cap. 1788. — Contributi, tramite gli istituti professionali statali della Regione, per: trasporto gratuito; posti gratuiti a favore degli alunni ospitati nei convitti annessi agli istituti stessi, con lo stanziamento di . . . . » 270.000.000

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere ai patronati scolastici ed agli istituti professionali contributi in proporzione diretta delle spese relative al semestre gennaio-giugno 1974 per trasporto gratuito, refezione scolastica e assistenza sociale nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

L'eventuale saldo sarà finanziato con la normativa regionale prevista nel primo comma del precedente articolo.

La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare agli istituti professionali contributi, per l'importo unitario di lire 350.000, in favore degli alunni che siano stati ospitati gratuitamente nei convitti annessi agli istituti stessi.

Art. 3.

All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2500 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso — elenco n. 4 — del bilancio regionale dell'esercizio 1974.

Lo stanziamento della partita « provvidenze per assicurare il diritto allo studio » iscritto nel predetto elenco n. 4 per lire 3.772.000.000, è ridotto a L. 2.772.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

Data a L'Aquila, addì 9 agosto 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 32 e n. 33 del 2 agosto 1973 concernenti norme sullo statuto del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del 3 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nelle leggi regionali 2 agosto 1973, n. 32 e 2 agosto 1973, n. 33, si applicano anche al personale in servizio presso gli uffici della Regione ai sensi dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La tabella *C* allegata alla legge 2 agosto 1973, n 32 relativa al riconoscimento delle qualifiche dopo l'applicazione dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è integrata come segue:

I.N.A.M.

Ausiliario: Fattorino ed usciere

Commesso: Commesso, primo commesso, commesso capo

Operatore: —

Collaboratore: Tutte le qualifiche della carriera esecutiva

Istruttore: Tutte le qualifiche della carriera di concetto

Funzionario: Consigliere, primo consigliere, consigliere capo, medico aggiunto, primo medico

Responsabile di settore: Direttore, direttore principale, direttore superiore, direttore centrale, dirigente sanitario, dirigente principale sanitario, dirigente superiore sanitario, direttore centrale sanitario.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sino al 1974, commisurato a quanto stabilito dalla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, trova capienza negli stanziamenti di cui ai capitoli 5 e 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

Per gli anni successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 agosto 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. 36.

Modifica alla legge regionale approvata nella seduta del 3 luglio 1974 concernente: « Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 2 agosto 1973, n. 32 e 2 agosto 1973, n. 33 concernenti norme per lo statuto del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del 3 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale approvata il 3 luglio 1974 con provvedimento n. 193/4, è sostituito dal seguente:

Le norme contenute nelle leggi regionali 2 agosto 1973, n. 32 e 2 agosto 1973, n. 33 si applicano anche al personale in servizio, alla data di entrata in vigore delle richiamate leggi regionali n. 32 e n. 33 del 2 agosto 1973, presso gli uffici della Regione ai sensi della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La tabella *C* allegata alla legge 2 agosto 1973, n. 32 relativa al riconoscimento delle qualifiche dopo l'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è integrata come segue:

I.N.A.M.

Ausiliario: Fattorino ed usciere

Commesso: Commesso, primo commesso, commesso capo

Operatore: —

Collaboratore: Tutte le qualifiche della carriera esecutiva

Istruttore: Tutte le qualifiche della carriera di concetto

Funzionario: Consigliere, primo consigliere, consigliere capo, medico aggiunto, primo medico

Responsabile di settore: Direttore, direttore principale, direttore superiore, direttore centrale, dirigente sanitario, dirigente principale sanitario, dirigente superiore sanitario, direttore centrale sanitario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 agosto 1974

DE CECCO

(8409)

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1974, n. **37.**

Provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

La regione Abruzzo promuove il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato, singolo e associato, con interventi diretti a migliorare il livello produttivo delle aziende ed a tutelare le condizioni di lavoro, degli ambienti e dei servizi per i lavoratori dipendenti.

TITOLO II

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

NORME GENERALI

Art. 2.

La regione Abruzzo concede, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale nei limiti delle disponibilità di bilancio all'uopo previste:

a) alle imprese artigiane, iscritte negli albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) alle cooperative ed ai consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 3 della stessa legge, operanti nel territorio regionale.

Le provvidenze di cui al comma precedente sono, altresì, concesse ai lavoratori abruzzesi emigrati all'estero per una durata di almeno due anni consecutivi, che siano rientrati in Italia da non oltre un anno e che intendano costituire una azienda artigiana nell'ambito della regione Abruzzo.

Non sono ammesse a contributi le iniziative comportanti investimenti inferiori a lire un milione.

Art. 3.

La giunta regionale, sentito il componente preposto all'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 27, propone, entro il 30 settembre di ogni anno, al consiglio regionale, che delibera entro il 31 dicembre successivo, la determinazione dei criteri di priorità e la misura del contributo per singoli gruppi merceologici di imprese, nonchè dà indicazione delle zone di particolare depressione o sottosviluppo.

Sono ammesse prioritariamente al godimento dei benefici di cui all'art. 1 le iniziative predisposte in zone riconosciute dal consiglio regionale di particolare depressione, sottosviluppo ovvero destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi. Possono essere riconosciute prioritarie le iniziative insistenti in località che siano state colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche nonchè quelle dirette alla creazione di nuovi posti di lavoro, al miglioramento delle attrezzature aziendali, degli ambienti e dei servizi.

La delibera consiliare di approvazione di cui al primo comma del presente articolo, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gli adempimenti previsti nel precedente comma, per l'anno 1974, devono essere effettuati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le domande relative alla concessione dei contributi regionali in conto capitale di cui al presente titolo, indirizzate alla giunta regionale - settore artigianato, corredate della documentazione richiesta dai successivi articoli 8 e 12, vanno presentate dagli interessati, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera consiliare di cui al precedente art. 3 alle commissioni provinciali dell'artigianato competenti per territorio.

Le commissioni provinciali per l'artigianato entro quarantacinque giorni dalla presentazione, trasmettono le domande, unitamente alla documentazione prevista, con le proprie osservazioni in merito alla validità delle iniziative, alla giunta regionale - settore artigianato, che provvede alla definitiva istruttoria.

Gli organi istruttori possono richiedere che siano fornite informazioni, atti e documenti necessari alla istruttoria della pratica.

La concessione dei benefici previsti dal presente titolo può essere subordinata alla prescrizione di varianti al progetto tecnico e al piano finanziario, anche con riguardo al termine di esecuzione dell'iniziativa e alla rispondenza di essa ai programmi regionali di sviluppo.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge può essere altresì subordinata all'assunzione da parte del beneficiario di particolari oneri, ivi compresi obblighi di durata non inferiore ad un quinquennio, di inalienabilità o di destinazione delle opere e delle attrezzature.

Coloro che abbiano fruito dei contributi previsti dalla presente legge, possono essere ammessi ulteriormente ai medesimi benefici a condizione che:

a) siano trascorsi almeno due anni dalla data di riscossione del precedente contributo;

b) il richiedente sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo.

La giunta regionale su proposta del componente cui sia stato affidato il compito di curare il settore dell'artigianato, sentito il parere del comitato tecnico di cui al successivo art. 27, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi in rapporto allo stato di esecuzione della opera ammessa a contributo.

I benefici previsti dalla presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta in conformità alla delibera di giunta.

Art. 5.

La giunta regionale accerta, tramite i propri uffici, l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici.

In caso di mancata attuazione nel termine prefissato delle iniziative per le quali sono stati concessi i benefici previsti dal presente titolo, di utilizzazione dei contributi per finalità diverse da quelle addotte nella richiesta, di utilizzazione dei contributi per iniziativa localizzata in zona diversa da quella indicata nel decreto di concessione ovvero di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il beneficio è revocato con decreto del presidente della giunta, su conforme delibera della giunta stessa.

La revoca di cui al comma precedente importa la restituzione immediata dei contributi concessi, gravata dagli interessi passivi al tasso legale nel frattempo maturati e la impossibilità di accoglimento di nuove domande per la concessione dei benefici di cui all'art. 2 per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.

Capitolo I

CONTRIBUTI AD AZIENDE SINGOLE

Art. 6.

Le iniziative ammesse a contributo in favore di aziende singole di cui al precedente art. 2 sono le seguenti:

acquisizione di aree per l'insediamento di nuovi laboratori;

acquisto di macchinari ed attrezzature;

allacciamenti elettrici, di gas combustibili e simili;

realizzazione di opere e installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè della salvaguardia dell'ambiente.

Nel caso di unico progetto per opere o impianto interessanti più artigiani, il contributo è concesso a ciascun artigiano per la rispettiva quota.

Art. 7.

L'entità del contributo di cui all'articolo precedente può essere determinata, in misura uguale per tutti i richiedenti dello stesso settore, fino al limite massimo del 30 % della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare in ogni caso lo importo di L. 10.000.000.

I contributi di cui al precedente articolo sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi nazionali o regionali ma non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale, ottenuti allo stesso titolo.

Art. 8.

Alle domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale di cui all'art. 2, le imprese artigiane devono allegare i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) progetto di massima tecnico-finanziario dell'opera e preventivo di spesa per l'iniziativa, con annessa relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento finanziario;

c) dichiarazione attestante il numero dei dipendenti occupati nell'impresa.

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma secondo, è richiesta la sola documentazione di cui alla lettera *b*) del comma precedente.

Per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *a*), che siano stati colpiti da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, oltre la documentazione prevista dal primo comma del presente articolo, è richiesta una dichiarazione del comune dove opera l'azienda, attestante l'avvenuta calamità e l'entità del danno subito.

Le imprese artigiane di cui al comma precedente devono presentare le domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale di cui all'art. 2 entro sessanta giorni dall'evento dannoso.

Capitolo II

CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSOCIATE

Art. 9.

La Regione eroga contributi in conto capitale ai consorzi e alle cooperative costituite tra imprese artigiane iscritte allo albo, operanti nel territorio regionale per iniziative riconosciute di comune interesse delle aziende associate.

Art. 10.

Il contributo è corrisposto per le seguenti iniziative:

a) costituzione, acquisto, ampliamento di immobili inerenti alle finalità istituzionali del consorzio o cooperativa richiedente;

b) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature occorrenti al consorzio o cooperativa ai fini della produzione o della erogazione dei servizi;

c) commercializzazione della produzione artigiana nei mercati nazionali ed esteri, acquisti collettivi di materie prime semilavorate;

d) adozione e diffusione di marchi di qualità;

e) costituzione e funzionamento di uffici tecnici per progettazione e per ricerche scientifiche e tecnologiche applicate e per assistenza amministrativa e commerciale;

f) costituzione di servizi sociali per gli artigiani e loro dipendenti;

g) impianti collettivi, per la depurazione dell'acqua, della aria e dell'ambiente.

Alle cooperative e consorzi di nuova costituzione e a quelli che siano costituiti da non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge può essere concesso un contributo per le spese di primo impianto.

Ai consorzi tra aziende artigiane ed operatori turistici che abbiano finalità di predisporre esposizioni collettive di prodotti artigianali artistici, mediante allestimenti di locali o vetrine o bacheche per la vendita diretta al pubblico è concesso un contributo di primo impianto.

Art. 11.

I contributi previsti al primo comma del precedente art. 10 sono accordati in misura non superiore al 35 % della spesa riconosciuta ammissibile e non possono eccedere, comunque, per ogni singola iniziativa la somma di L. 15.000.000.

Per la determinazione del contributo va tenuto conto comunque del numero degli associati.

Il contributo previsto ai commi secondo e terzo dell'art. 10 è concesso nella misura massima di L. 500.000.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale, ottenuti allo stesso titolo in base ad altre leggi.

Art. 12.

Alle domande intese ad ottenere i contributi di cui al primo comma dell'art. 10 devono essere allegati i seguenti documenti:

a) progetto di massima tecnico-finanziario dell'opera e preventivo di spesa per l'iniziativa con annessa relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento finanziario;

b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e indicazione del rappresentante legale;

c) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio;

d) dichiarazione del rappresentante legale del consorzio o cooperativa attestante, sotto la propria responsabilità, che le singole aziende associate sono iscritte all'albo delle imprese artigiane.

Per i contributi previsti al comma secondo dell'art. 10 è richiesta la sola documentazione di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente.

Per i contributi previsti al comma terzo dell'art. 10 è richiesta la sola documentazione di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

TITOLO III

GARANZIA FIDEJUSSORIA

Art. 13.

La Regione può garantire i mutui stipulati dalle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni.

Può altresì garantire nei limiti e con le modalità di cui alla predetta legge 25 luglio 1952, n. 949, i mutui a medio termine contratti dalle imprese artigiane senza le agevolazioni contemplate dalla citata legge per l'impossibilità di accedere al credito previsto dalla legge medesima a causa dell'esaurimento dei fondi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

Art. 14.

La garanzia ha natura sussidiaria e può giungere a coprire l'intero ammontare del mutuo.

La garanzia si esplica, nel limite dell'importo inizialmente garantito, fino al cento per cento delle passività che gli istituti di credito convenzionati dimostrino di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di recupero nei confronti della impresa finanziaria.

Qualora, dopo la liquidazione delle passività, la situazione patrimoniale del debitore presentasse nuove possibilità di recupero, gli istituti di credito convenzionati devono darne comunicazione alla Regione, per le ulteriori azioni di sua competenza.

Nel caso che la garanzia concessa sia soltanto parziale, questa cessa con il rientro delle prime quote del capitale sino alla concorrenza di un importo pari alla garanzia stessa.

L'ammontare globale delle garanzie concesse opera in ogni caso entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito, relativi alla prestazione della garanzia sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale. Dette convenzioni non possono prevedere la concessione di garanzie per un ammontare complessivo superiore a dieci volte la disponibilità del bilancio.

Art. 15.

La garanzia non opera qualora che l'istituto di credito:

a) abbia erogato il mutuo ad aziende artigiane che, al momento della stipula del contratto, non erano iscritte allo albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) abbia erogato il mutuo per impieghi non previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) non abbia provveduto a comunicare alla Regione l'eventuale cancellazione dell'azienda mutuataria dall'albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 o la eventuale revoca del contributo agli interessi disposta dall'Artigiancassa, entro nove mesi dalla fine dell'anno solare in cui tali fatti si sono verificati;

d) non abbia osservato ed esperito tutte le azioni e le cautele necessarie per il recupero del credito.

Art. 16.

La giunta regionale, accertata l'esistenza delle condizioni indicate nell'articolo precedente, dichiara l'inefficacia della garanzia concessa, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 27, previa contestazione delle risultanze all'istituto bancario interessato ed esame delle controdeduzioni dello stesso.

Art. 17.

L'ammissione alla garanzia, richiesta dalle imprese artigiane nonchè i rimborsi delle passività di cui al secondo comma dell'art. 14 sono deliberati dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 27.

TITOLO IV

PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI, DEI CONSORZI DI COMUNI E DI ENTI PUBBLICI DELLE COMUNITA' MONTANE PER LA COSTITUZIONE DI AREE ATTREZZATE AD INSEDIAMENTI ARTIGIANALI.

Art. 18.

La Regione, per le spese di urbanizzazione primaria allo interno o a servizio di zona destinata ad insediamento produttivo in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, concede contributi a comuni, alle comunità montane, a consorzi di enti pubblici, a consorzi di comuni, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà dei comuni o dei consorzi sopra detti o comunque acquisite con la procedura prevista dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847.

I comuni, le comunità montane ed i consorzi di cui al primo comma possono chiedere il contributo anche per le seguenti iniziative:

a) elettrificazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigiani;

b) costituzione e funzionamento centri servizi sociali quali mense, luoghi di ricreazione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano.

Art. 19.

Il contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso nella misura del 40 per cento.

La misura del contributo di cui al comma precedente è aumentata al 50 per cento nel caso che il comune o consorzi facciano parte delle zone montane definite secondo la vigente legislazione regionale in materia.

Nel caso in cui il contributo sia richiesto da una comunità montana la misura massima del contributo è del 70 per cento.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, il contributo è concesso previo parere della relativa comunità montana.

Art. 20.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, le amministrazioni interessate devono inoltrare domanda alla giunta regionale per l'anno 1974 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 31 gennaio, allegando la seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi altrimenti competenti, con la quale:

1) si approva il piano di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in ordine alle quali si richiede il contributo;

2) si esprime la determinazione di chiedere il concorso regionale;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa;

b) estratto dello strumento urbanistico vigente nel comune, comprovante che l'area zonale al cui servizio si intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria è destinata a insediamenti produttivi;

c) relazione illustrativa dalla quale risulti che l'area stessa è destinata prioritariamente a insediamenti artigiani e nella quale sia riportato ogni elemento di valutazione atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

d) piano di massima delle opere di urbanizzazione primaria corredato di una relazione esplicativa, con la determinazione dei relativi costi.

Art. 21.

Gli uffici della giunta competenti in materia di artigianato istruiscono le domande.

La giunta regionale, sentito il componente cui sia stato affidato il settore dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 27, propone al consiglio regionale il programma di ripartizione dei fondi disponibili, indicando altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati in rapporto alle opere che si intendono realizzare, gli eventuali casi di inammissibilità al contributo.

Dopo l'approvazione della ripartizione dei fondi, il presidente della giunta comunica all'ente richiedente l'ammontare del contributo ammissibile e il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvate dal comune e dal consorzio.

La giunta regionale determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, l'entità del contributo da concedere non eccedente l'ammontare già fissato dal consiglio regionale ed il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata.

I benefici previsti dal presente titolo sono concessi con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta.

Art. 22.

La erogazione del contributo è disposta secondo le seguenti modalità:

30 per cento previa produzione, da parte dell'ente interessato, dell'atto formale di consegna dei lavori appaltati;

40 per cento previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/3 della precedente erogazione;

il rimanente 30 per cento a collaudo avvenuto e dietro approvazione della giunta regionale in base agli atti di contabilità finale.

La giunta regionale accerta tramite i propri uffici l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici.

Art. 23.

I contributi per le opere di urbanizzazione primaria ottenuti in base alla presente legge sono computati in detrazione dei corrispondenti oneri gravanti per legge o per convenzione con il comune, le comunità montane o i consorzi, su aziende artigiane singole, associate o consorziate che vengono a localizzarsi nella zona vincolata a insediamento produttivo, al servizio della quale siano predisposte le opere di urbanizzazione suddette. La detrazione effettuata è proporzionale all'ampiezza dell'area occupata dall'azienda artigiana.

Nel caso di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, qualora le spese per le opere di urbanizzazione primaria non siano poste a carico delle aziende artigiane che si vengono a localizzare nelle aree ivi contemplate, i contributi ottenuti dal comune, dalle comunità montane o dal consorzio sono portati, sempre proporzionalmente in detrazione al prezzo di cessione delle aree o all'ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie.

Art. 24.

Qualora le aree zonali, o parte di esse, al cui servizio sono state apprestate le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, non siano in concreto destinate a insediamenti di aziende artigiane singole, associate o consorziate, le somme ottenute dal comune, dalle comunità montane o dal consorzio a titolo di contributo devono essere restituite gravate degli interessi legali, all'amministrazione regionale.

Art. 25.

Le aziende artigiane non possono alienare, per un periodo di 10 anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dagli articoli precedenti, salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere alla Regione una somma pari al beneficio goduto maggiorata degli interessi.

Il termine di 10 anni di cui al comma precedente decorre dalla data di concessione del contributo regionale al comune, alla comunità montana o al consorzio, ovvero, qualora l'acquisizione da parte dell'azienda artigiana della disponibilità della area per il relativo insediamento sia successiva, dalla data dello atto che tale disponibilità ha conferito.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE - TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Per il finanziamento della presente legge vengono stanziate le seguenti somme:

1) per i contributi in conto capitale a imprese artigiane singole, iscritte negli albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ed ai lavoratori abbruzzesi emigrati e rientrati in Patria, che intendono costituire una azienda artigiana (articoli 2 e 29):

per il 1974	L. 1.300.000.000
per il 1975	» 300.000.000
per il 1976	» 200.000.000
per il 1977	» 100.000.000

2) per i contributi in conto capitale ai consorzi ed alle cooperative iscritti negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (art. 2, comma primo, lettera *b*):

per il 1974	L. 300.000.000
per il 1975	» 400.000.000
per il 1976	» 500.000.000
per il 1977	» 500.000.000

3) per le provvidenze a favore dei comuni, dei consorzi di comuni, di enti pubblici delle comunità montane, per la costituzione di aree attrezzate ad insediamenti artigianali (art. 18):

per il 1974	L. 400.000.000
per il 1975	» 500.000.000
per il 1976	» 600.000.000
per il 1977	» 700.000.000

4) per la concessione di garanzie fidejussorie per i mutui stipulati dalle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 (art. 13):

per il 1974	L. 150.000.000
per il 1975	» 150.000.000
per il 1976	» 150.000.000
per il 1977	» 150.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 sono istituiti ed iscritti, nel titolo II - spese in conto capitale; sezione V - Azione ed interventi in campo economico; rubrica n 2 - Giunta regionale - Acque minerali e termali - Cave e torbiere - Artigianato - fiere e mercati; categoria XI - trasferimenti, i seguenti capitoli:

Cap 2053 denominato « Contributi in conto capitale alle imprese artigiane singole, iscritte negli albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ed ai lavoratori abruzzesi emigrati e rientrati in Patria, che intendono costituire una azienda artigiana », con lo stanziamento di L. 1.300.000.000.

Cap. 2054 denominato « Contributi in conto capitale ai consorzi ed alle cooperative iscritti negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 », con lo stanziamento di lire 300.000.000.

Cap 2055 denominato « Provvidenze a favore dei comuni, dei consorzi di comuni, di enti pubblici, delle comunità montane, per la costituzione di aree attrezzate ad insediamenti artigianali », con lo stanziamento di L. 400.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 è istituito e iscritto, nel titolo II, spese in conto capitale; sezione V - Azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2 - Giunta regionale - Acque minerali e termali - cave e torbiere - Artigianato - fiere e mercati; categoria XIII - Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive, il capitolo 2091 denominato « Garanzie fidejussorie per i mutui stipulati dalle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, con lo stanziamento di L. 150.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, ammontante a L. 2.150.000.000, si fa fronte:

per L. 1.450.000.000 previa riduzione, di pari importo, dello stanziamento di cui al cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) » del bilancio 1974. Lo stanziamento della partita « Interventi nel campo dell'artigianato », iscritto per lire 1.250.000.000, è soppresso; lo stanziamento della partita « Incentivazione alle aziende artigiane che occupano giovani lavoratori qualificati in sede di prima occupazione » è ridotto di lire 200.000.000.

per L. 700.000.000 ponendo l'onere a carico dell'importo iscritto al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) » e, più specificatamente, della partita « Assegnazione dello Stato alla Regione di fondi per il finanziamento del programma regionale di sviluppo (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) ».

Per gli esercizi successivi dal 1975 al 1977 la spesa, la cui incidenza annuale è decrescente rispetto al 1974, sarà stanziata secondo gli importi predetti, mediante iscrizione nei relativi bilanci di previsione di capitoli corrispondenti.

Art. 27.

Presso la regione Abruzzo è costituito un comitato tecnico, nominato dal presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa e presieduto dal componente la giunta, cui sia stato affidato il compito di curare il settore dell'artigianato, o da un suo delegato con funzioni di presidente:

da un rappresentante della commissione regionale per lo artigianato;

da cinque artigiani designati dalle associazioni sindacali artigiane più rappresentative nella Regione;

dai quattro presidenti delle commissioni provinciali dello artigianato;

da due funzionari della Regione, scelti fra quelli che prestano la loro attività nei settori dell'artigianato, della programmazione, del bilancio, designati dalla giunta regionale.

Segretario del comitato è un funzionario regionale addetto ai servizi competenti per i problemi dell'artigianato.

Il comitato tecnico regionale esprime motivato parere sulla ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 28.

Il comitato tecnico di cui al precedente articolo rimane in carica tre anni.

Ai componenti il comitato tecnico sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento del comitato, compreso il pagamento dei gettoni ai commissari, previste in L. 5.000.000 per l'anno 1974, si provvede con i fondi stanziati al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 29.

In sede di prima applicazione della presente legge, sono ammesse alle provvidenze di cui all'art. 2, comma primo, lettera *a*) le domande prodotte in base all'art. 118 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e tuttora giacenti.

Le commissioni provinciali dell'artigianato provvedono a trasmettere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le domande di cui al comma precedente, alla Regione, settore artigianato e commercio.

Art. 30.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 agosto 1974

DE CECCO

(8410)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742800)